

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE MAPUCHE

Art. 1 – Denominazione e sede

L'Associazione Giovanile Mapuche è una libera Associazione di fatto e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede nel Comune di Avezzano nella frazione di Cese, in via Dante Alighieri 6.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione giovanile Mapuche persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del volontariato nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura ambientale, solidale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo del volontariato e nel campo ambientale affinché sappiano trasmettere l'amore per l'ambiente e il concetto di rispetto come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere il concetto di cittadinanza attiva Europea;
- valorizzare le risorse ambientali, umane, storiche ed artistiche del proprio territorio;
- fornire supporto di valenza sociale a bambini, giovani ed anziani del proprio territorio.

Art. 3 – Attività

L'associazione Mapuche, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali - convegni, conferenze, dibattiti, campi lavoro, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni;
- attività di formazione - corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e volontari;
- attività sociali a favore di bambini, giovani e anziani in relazione a mobilità, comunicazione, inclusione sociale e culturale, equità, pari opportunità;
- corsi, campi, percorsi, eventi ed attività di educazione e valorizzazione ambientale;
- organizzazione e partecipazione a corsi e seminari di enti o istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alle attività del programma dell'unione europea "gioventù in azione";
- elaborazione e realizzazione di progetti di Cooperazione Internazionale che utilizzino il turismo responsabile come strumento di creazione e sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

Art. 4 – Soci e quote associative

L'associazione Mapuche è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci di Mapuche si dividono in:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere straordinario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 – Ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dalla assemblea, su domanda del richiedente. Può essere ammessa la decisione dell'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

2. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 – Risorse dell'associazione, contributi, utili

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 (minimo) e 11 (massimo), eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente vicario ed il Segretario, il quale funge anche da Tesoriere dell'associazione. Il Consiglio può altresì eleggere un Vice-Presidente aggiunto ed il presidente onorario (tra i soci che abbiano avuto particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione).

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2/3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 12 – Presidente

Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 14 – Attività commerciale

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale

Art. 15 – Autonomia finanziaria

L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.